

PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Procedura adottata in ottemperanza dell'art. 118-bis TUB – Testo Unico Bancario

INTRODUZIONE

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI

EURIBOR	<p>Il tasso EURIBOR è rilevato a cura di European Money Markets Institute (EMMI l'"amministratore dell'indice").</p> <p>La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/.</p> <p>Il tasso EURIBOR è stato inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del BMR per effetto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione dell'11 agosto 2016 (come successivamente modificato)</p>
SARON	<p>Il tasso SARON è rilevato a cura di SIX Group AG in collaborazione con la Banca Nazionale Svizzera (SIX l'"amministratore dell'indice").</p> <p>La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.six-group.com/en/market-data/indices/switzerland/saron.html.</p>
SONIA	<p>Il tasso SONIA è rilevato a cura di Bank of England (BoE l'"amministratore dell'indice").</p> <p>La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark.</p>
TONA	<p>Il tasso TONA è rilevato a cura di Bank of Japan (BoJ l'"amministratore dell'indice").</p> <p>La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/exp/exmutan.htm/.</p>
SOFR	<p>Il tasso SOFR è rilevato a cura di Federal Reserve Bank of New York (FED NY l'"amministratore dell'indice").</p> <p>La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate dall'amministratore dell'indice sul seguente sito internet: https://www.new-yorkfed.org/markets/reference-rates/sofr.</p>

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE

Qualora l'amministratore dell'indice di riferimento rilevante cessasse la fornitura del tasso (per sua determinazione o a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali¹ del tasso, le unità di business della Banca che utilizzano l'indice rilevante, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi dell'Ufficio di Negoziazione per l'individuazione dell'indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate:

- effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate;
- valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati;

¹ Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice si utilizzerà l'indice tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.

- individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice;
- definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata;
- informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande;
- predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB.

Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare:

- le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla competente banca centrale o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente;
- la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante;
- la presenza degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA;
- quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. ISDA, o LMA), ove possibile e opportuno;
- eventuali prassi di mercato;
- la capacità di attuazione della sostituzione dell'indice rilevante con indici alternativi senza ritardi ingiustificati;
- la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati all'indice rilevante.

Per gli indici critici ai sensi dell'articolo 20 del BMR, le attività sopra descritte terranno conto dell'esito del procedimento di cui all'articolo 21 del BMR².

INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE

Qualora l'Indice di riferimento rilevante, anche in linea con quanto previsto dall'art. 23 ter, comma 2, del BMR, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo.

Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'indice di riferimento rilevante (a) per legge, o (b) dalla competente banca centrale o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'indice di riferimento rilevante.

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Il presente Piano di Sostituzione è redatto ai sensi dell'art. 118-bis del TUB e, in particolare, come adempimento del comma 2 per quanto riguarda le clausole contrattuali che rimandano ad indici. Queste devono consentire di individuare, tramite rinvio al Piano di Sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

Entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi sopra descritti di variazione sostanziale o di cessazione di un benchmark, la Banca ha l'obbligo di comunicare al cliente la modifica contrattuale avvenuta e l'indice sostitutivo applicabile nella prosecuzione del rapporto. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto.

REVISIONE E MODIFICA DEL PIANO DI SOSTITUZIONE

Il presente Piano di Sostituzione è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca ed è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, alla luce delle evoluzioni normative, di settore o di business. Gli aggiornamenti al presente Piano di Sostituzione sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile con le modalità definite nel contratto per le comunicazioni periodiche.

Anche nel caso in cui la valutazione annuale non evidenzia la necessità di aggiornare il contenuto del Piano di Sostituzione, i clienti devono essere informati con le stesse modalità e tramite rimando alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet della Banca.

² Ai sensi dell'articolo 21 del BMR è previsto che qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intendesse cessare la fornitura dello stesso, l'amministratore debba attivare una determinata procedura che – nella sostanza – potrebbe comportare l'amministrazione obbligatoria dell'indice di riferimento critico finché:

- a) la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;
- b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure
- c) l'indice di riferimento non sia più critico.

Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 5 anni.